

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 marzo 1935, n. 65**

Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.

Tabella 1

[Esecuzione]

ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore.		Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti	
N. ord		NO	SI	Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art.4)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10)		Quantità che è consentito trasportare senza licenza (art. 4)	Se occorre la licenza
					Prefetto (art.11)	Ministro (art. 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti		SI	Nessuna	Nessuna	Ministro	Nessuna	SI
	b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in		SI	Nessuna	Nessuna	Ministro	Nessuna	SI

1	Acido cianitrico.	recipienti ad alta pressione soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale							
		c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione.		SI	Nessuna	Nessuna	Ministro	Nessuna	SI
2	Ammoniaca	Compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale .		SI [1]	Fino a 75 Kg	Oltre 75 Kg Prefetto	Oltre 75 Kg Prefetto	Qualsiasi	NO
3	Anidride solforosa.	a) in soluzione acquosa concentrata			Qualsiasi			Qualsiasi	NO
		b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica.	[2]	[3]	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	NO
		c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio		SI	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	NO
		d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale .		SI	Fino a 75 Kg		Ministro	Qualsiasi	NO
4	Benzina	Contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche		SI [4]	Nessuna	Nessuna		Qualsiasi	NO
		alcalini di							

5	Cianuri (1)	potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame, da soli o mescolati con oltre sostanze	NO [5]		Nessuna	Medico Provinciale		Nessuna	SI
		a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN .	NO		Fino a Kg. 100	Medico Provinciale oltre kg. 100		fino a 100 Kg	SI, oltre i 100 Kg
		b) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen	NO		Fino a Kg. 100	Medico Provinciale oltre gr. 100		fino a 1000 g	SI, oltre i 1000 g
6	Cloro	a) in soluzione acquosa	NO		Qualsiasi			Qualsiasi	NO
		b) allo stato gassoso		SI			Ministro	Qualsiasi	NO
		c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.		SI	Fino a 75 Kg	oltre 75 Kg Prefetto		Qualsiasi fino a 1000 g	NO, SI oltre i 100 gr.
7	Cloropicrina	(nitrocloroformio)		[7]	Fino a Kg. 100	Prefetto			
8	Cianogeno	(bromuro o cloruro di)	[6]	SI	Nessuna		Ministro	Qualsiasi	NO
9	Etere ciano carbonico.	da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti		SI	Nessuna		Ministro	Qualsiasi	NO
10	Fosgene	(cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento		SI	Nessuna		Ministro	Qualsiasi	NO

		speciale.							
11	Isonitrili	(tipo fenil-isonitrile)		SI	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	NO
12	Ossido di etilene.	da solo o mescolato con altre sostanze		SI	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	NO
13	Piombo tetraetile.			SI	Nessuna	Nessuna	Ministro	Qualsiasi	NO
14	Solfuro di carbonio.		[8]	[9]	Fino a 5 litri	Oltre 5 litri Prefetto		Qualsiasi	NO
15	Idrogeno Fosforato. (2)	da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso.	NO		Qualsiasi	Qualsiasi		Qualsiasi	
16	Bromuro di metile. (3)			SI	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	NO
17	Piombo tetrametile. (4)			SI	Nessuna	Nessuna		Qualsiasi	NO
18	Trifluoruro di boro. (5)	a) compresso in bombole		SI	Nessuna	Medico provinciale		Nessuna	SI
		b) in soluzione		SI oltre i 5 kg di soluzione	Fino a 5 Kg di soluzione	Medico provinciale oltre i 5 Kg di soluzione		Fino a 5 Kg di soluzione	SI, oltre a 5 Kg di soluzione
19	Metilmercapano. (6)			SI	Nessuna	Medico provinciale		Fino a 15 Kg.	SI, a 15 Kg.

[1] L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg.

[2] Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.

[3] L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.

[4] Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille centimetri cubici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti

in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso. (2)

[5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

[6] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna.

[7] occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.

[8] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Sylos riconosciuti ed autorizzati dal Prefetto.

[9] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.

-----

(1) La presente denominazione, modificata prima dal D.M. 10.01.1942, (G.U. 07.02.1942, n. 31), poi dal D.M. 21.07.1965 (G.U. 19.08.1965, n. 207) che ha riconosciuto come gas tossici le sostanze denominate cianuro di bario, d'argento, di cadmio e di rame, ed infine dal D.M. 03.07.1966 (G.U. 30.07.1966, n. 188). La voce 5 è stata, da ultimo, così modificata dal D.M. 04.05.1971 (G.U. 24.05.1971, n. 130).

(2) Il presente gas è stato aggiunto dal D.M. 18.02.1939, (G.U. 25.03.1939, n. 73).

(3) Il presente gas è stato aggiunto dal D.A.C.I.S. 07.02.1952, (G.U. 26.03.1952, n. 73)

(4) Il presente gas è stato aggiunto dal D.M. 14.03.1961, (G.U. 28.03.1961, n. 78)

(5) La presente voce è stata aggiunta dall'art. 2, DM 06.11.1972, (G.U. 27.11.1972, n. 308). Inoltre l'autorizzazione, citata nella presente tabella, attualmente è concessa dal prefetto in virtù dell'art. 10 del R.D. 09.01.1927, n. 147

(6) La presente voce è stata aggiunta dal D.M. 10.06.1974, (G.U. 12.07.1974, n. 182).